



REGIONE SICILIANA

OPERA UNIVERSITARIA DI MESSINA

REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI VIA Ghibellina

Art. 1 - Concessione locali

L'Opera Universitaria di Messina, in ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data 14.01.2002 con l'Università di Messina, può concedere in uso, per tempo determinato, a Dipartimenti, Istituti, Cattedre, Facoltà, Corsi di laurea, Uffici dell'Università di Messina, locali siti nel Centro Sociale sito in via Ghibellina.

A richiesta e se ne sussiste al momento la disponibilità, l'Opera potrà concedere anche l'utilizzo di locali siti presso la Casa dello Studente di via C. Battisti, a condizioni da definire fra le parti.

La concessione in uso di parte dei locali non preclude all'Opera la possibilità di utilizzare direttamente o di concedere contemporaneamente ad altri soggetti i locali non richiesti.

Art. 2 – Uso dei locali e riconsegna - Adempimenti del concessionario

Il concessionario corrisponderà all'Opera il rimborso spese così come determinato nella convenzione di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Regolamento, con le modalità e per gli importi ivi previsti.

Il concessionario si obbliga:

- a) ad usare i locali con la massima diligenza. A tale riguardo si conviene che l'abuso nel godimento del bene concesso consiste non solo nei danni materiali ma anche in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi dell'Opera;
- b) ad ottenere ed esibire preventivamente tutte le autorizzazioni eventualmente occorrenti, rilasciate dalla Questura di Messina;
- c) a restituire i locali assegnati entro e non oltre il termine indicato nella domanda di concessione e nelle condizioni di consegna, con obbligo del ripristino per qualsiasi danno dovesse arrecarsi alle strutture, alle apparecchiature, ai mobili in genere;
- d) a garantire la disciplina di accesso ai locali concessi;
- e) a rispettare gli orari concordati;
- f) nel caso di collocazione di apparecchiature, a sistemare le stesse negli spazi preposti o opportuni; a non ostruire o mascherare bocche antincendio e/o porte di uscita di sicurezza; a non introdurre nei locali, anche in minima quantità, materiali facilmente infiammabili; a utilizzare materiali rispondenti alle norme vigenti con idonea certificazione; a smontare le apparecchiature e liberare i locali subito dopo l'utilizzo degli stessi.

Art. 3 – Responsabile operativo

Ogni rapporto organizzativo sarà tenuto dall'Opera con il responsabile operativo indicato dal concessionario all'atto della domanda e fornito di adeguati poteri.

Egli dovrà essere presente nei locali concessi per tutta la durata dell'iniziativa, e dovrà curare la consegna e riconsegna dei locali.

Art. 4 – Forza maggiore

L'Opera non risponderà ad alcun titolo nel caso che, per cause di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'ora o la data di concessione dei locali dovesse essere modificata, o addirittura i locali richiesti non potessero essere concessi in uso.

Art. 5 – Foro competente

Il concessionario riconosce, a tutti gli effetti, che per ogni controversia, che non potesse essere risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Messina.